

**STATUTO DI SOCIETÀ SPORTIVA
DILETTANTISTICA A RESPONSABILITÀ LIMITATA"
DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE E DURATA**

Articolo 1 - È costituita, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal libro V, cod. civ. e dal D.Lgs. 36/2021 con successive modifiche e integrazioni la società a responsabilità limitata, denominata **"PILATES HUB MILANO SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITÀ LIMITATA"**

in acronimo "PILATES HUB MILANO SSD A RL"

La società richiederà il riconoscimento ai fini sportivi ex articolo 10, D.Lgs. 36/2021. Nella denominazione, negli atti e nella corrispondenza è obbligatorio l'uso della locuzione "società sportiva dilettantistica", anche in acronimo "SSD".

Articolo 2 - La società non ha scopo di lucro neppure indiretto e, ai sensi dell'art 7, comma 1, lett b) del D.Lgs. 36/2021, esercita in via stabile e principale l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica, con particolare riferimento alla pratica dei seguenti sport e discipline:

- Ginnastica: Attività sportiva ginnastica finalizzata alla salute ed al fitness, Fitness, ginnastica correttiva, ginnastica posturale, pilates, cardio fitness e attività ludico motoria;

In particolare, la società ha ad oggetto:

- l'esercizio e l'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica, la formazione, la preparazione e la gestione di attività sportive riconosciute;

- l'organizzazione diretta o indiretta della preparazione atletica;

- l'organizzazione di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive dilettantistiche praticate;

- la promozione e l'organizzazione di gare, tornei e ogni altra attività agonistica e non in genere collegata, rivolte sia ai giovani che agli adulti.

Nei limiti di cui all'art. 9 del D.Lgs. 36/2021, per il raggiungimento degli scopi sociali, la società potrà svolgere, in via secondarie e strumentale rispetto alle attività di cui al precedente articolo 2.1, le seguenti attività:

- l'attività sportiva legata alle discipline dello yoga;

- gestione dell'impiantistica sportiva, ivi compresa la manutenzione delle infrastrutture, degli impianti e attrezzature, sia di proprietà, sia in concessione da enti pubblici oppure in locazione da enti privati, con la possibilità di concedere a terzi l'uso ovvero l'utilizzo, a qualsiasi titolo, anche parziale o temporaneo;

- gestione di servizi accessori agli impianti sportivi quali, a titolo esemplificativo, l'allestimento e la gestione di: bar, tavole fredde e/o calde, punti ristoro, ristoranti, pizzerie, buffet e simili collegati a impianti sportivi, anche in occasione di manifestazioni sportive o ricreative, ricevimenti, iniziative pubbliche e private in genere, spacci interni di abbigliamento e di accessori sportivi e di generi affini;

- la promozione dell'attività sportiva, culturale e ricreativa, e, in generale, dell'attività svolta dai partecipanti o dei tesserati alle organizzazioni sportive di riferimento anche attraverso la partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di azioni pubblicitarie, l'espletamento di studi e ricerche di mercato, la predisposizione di cataloghi e di qualsiasi altro mezzo promozionale ritenuto idoneo;

- l'organizzazione, il coordinamento e la gestione dei rapporti con gli enti pubblici o privati interessati alle attività di cui sopra, anche attraverso l'acquisizione di nuove concessioni per l'esercizio dell'attività sportiva e ricreativa.

La società può, inoltre, compiere in via residuale tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, bancarie, mobiliari ed immobiliari ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, con esclusione delle attività riservate per legge o regolamento a soggetti appositamente autorizzati o che richiedano particolari requisiti non posseduti dalla società.

La società richiederà il riconoscimento ai fini sportivi ai sensi dell'articolo 10, del D.Lgs. 36/2021. La società accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme, direttive e provvedimenti anche disciplinari del CONI e Cip e a tutte le disposizioni statutarie e regolamentari e alle direttive delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozioni Sportiva a cui si affilia e si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti delle stesse dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

Articolo 3 - La società ha **sede legale** e sportiva in Italia, nel **Comune di Milano (MI)**. La variazione di indirizzo, purché nello stesso Comune, potrà essere deliberata dal consiglio di amministrazione, senza che questo costituisca modifica del presente statuto. Potranno essere costituite sedi secondarie, succursali, o uffici sia amministrativi che di rappresentanza sia in Italia che all'estero. La società sportiva dilettantistica trasmette, in via telematica, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, all'ente affiliante una dichiarazione riguardante l'aggiornamento dei dati ai sensi dell'articolo 6.3, D.Lgs. 36/2021, l'aggiornamento degli amministratori in carica e ogni altra modifica intervenuta nell'anno precedente. Il domicilio dei soci per i rapporti con la società è quello risultante a tutti gli effetti dal registro delle imprese, dove sarà indicato l'indirizzo di posta elettronica. Spetta al singolo socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio e del proprio indirizzo di posta elettronica.

Articolo 4 - La durata della società è fissata fino al **31 dicembre 2060**.

CAPITALE SOCIALE

Articolo 5 - Il capitale sociale è di Euro **1.000,00 (mille virgola zero zero)** diviso in quote ai sensi di legge.

Articolo 6 - La delibera di aumento del capitale sociale può consentire il conferimento di qualsiasi elemento suscettibile di valutazione economica, compresa la prestazione di opera o di servizi a favore della società, determinando le modalità del conferimento; in mancanza di diversa indicazione il conferimento deve essere eseguito in denaro.

La polizza o la fideiussione previste dalla legge a garanzia degli obblighi di prestazione d'opera o di servizi possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in denaro presso la società.

Articolo 7 - In caso di riduzione del capitale per perdite può essere omesso il deposito preventivo presso la sede sociale della relazione dell'organo amministrativo sulla situazione patrimoniale della società e delle osservazioni dell'eventuale organo di controllo.

FINANZIAMENTI DEI SOCI

Articolo 8 - I soci possono eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo, finanziamenti senza obbligo di rimborso oppure con obbligo di rimborso senza aggravio di interessi, nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dalla legge in materia di raccolta del risparmio.

PARTECIPAZIONI SOCIALI

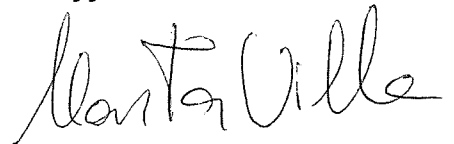
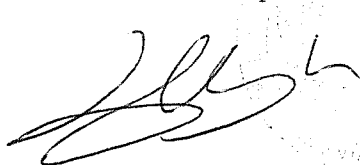
Articolo 9 - Salvo quanto appresso previsto, i diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta.

Articolo 10 - Le partecipazioni sociali non possono essere cedute per atto tra vivi se non al loro valore nominale e devono essere offerte in vendita agli altri soci con priorità rispetto ai terzi; sono liberamente trasferibili mortis causa.

DECISIONI DEI SOCI

Articolo 11 - I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge o dalle presenti norme sul funzionamento della società e sugli argomenti sottoposti alla loro approvazione da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale.

Le decisioni dei soci prese in conformità alla legge e all'atto



costitutivo vincolano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti.

Articolo 12 - Sono riservate alla competenza dei soci:

- 1) l'approvazione del bilancio;
- 2) la nomina e la revoca degli amministratori, fatti salvi i diritti riguardanti l'amministrazione della società eventualmente attribuiti a singoli soci;
- 3) l'eventuale nomina dei sindaci e del presidente del Collegio sindacale o del revisore;
- 4) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- 5) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- 6) la nomina e la revoca dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;
- 7) le altre decisioni che la legge riserva in modo inderogabile alla competenza dei soci.

Articolo 13 - Le decisioni dei Soci sono prese con il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno la metà del capitale sociale e possono essere adottate con deliberazione assembleare, mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto dai soci.

Ogni socio che non sia moroso nell'esecuzione dei conferimenti ha diritto di partecipare alle decisioni.

Devono essere sempre adottate mediante deliberazione assembleare le decisioni dei soci che riguardano le modificazioni dell'atto costitutivo oppure il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, e comunque quando lo richiedono uno o più amministratori o i soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, oppure sia espressamente previsto dalla legge.

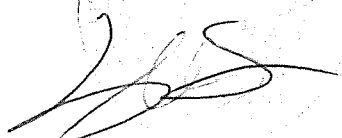
Articolo 14 - Il procedimento per la consultazione scritta o l'acquisizione del consenso espresso per iscritto è regolato come segue. Uno dei soci o uno degli amministratori comunica a tutti i soci e a tutti gli amministratori non soci il testo della decisione da adottare, fissando un termine non inferiore a otto giorni entro il quale ciascun socio deve far pervenire presso la sede sociale l'eventuale consenso alla stessa.

In caso di mancata risposta nel termine fissato, il consenso si intende negato. Dai documenti devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa. Le comunicazioni possono avvenire con qualsiasi mezzo che consenta di verificarne la provenienza e di avere riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo), compresi il fax e la posta elettronica, e devono essere conservate dalla società.

Le decisioni dei soci adottate con queste modalità devono risultare da apposito verbale redatto a cura dell'organo amministrativo e inserito nel libro delle decisioni dei soci.

Articolo 15 - L'assemblea dei soci è regolata dalle seguenti norme:

- a) l'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in territorio italiano;
- b) l'assemblea è convocata dall'organo amministrativo con avviso contenente il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare, spedito a ciascuno dei soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea; l'avviso deve essere inviato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita al domicilio dichiarato dai soci, oppure con qualsiasi altro mezzo che consenta il riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo), compresi il fax e la posta elettronica; in caso di impossibilità o inattività dell'organo amministrativo l'assemblea può essere convocata dall'eventuale organo di controllo oppure da uno qualsiasi dei soci;
- c) in ogni caso l'assemblea si intende regolarmente costituita quando è presente l'intero capitale sociale e sono presenti, oppure risulta che sono stati informati della riunione, tutti gli amministratori e i componenti dell'eventuale organo di controllo e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento;
- d) i soci possono farsi rappresentare in assemblea da altra persona



mediante delega scritta che dovrà essere conservata dalla società;
e) il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento, accerta e proclama i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale;

f) l'assemblea è presieduta dall'amministratore unico, dal presidente del Consiglio di amministrazione o dal più anziano, per età anagrafica, degli amministratori che agiscono in via disgiunta o congiunta, e in mancanza dalla

persona designata dalla maggioranza degli intervenuti;

g) l'assemblea nomina un segretario, anche non socio, che ne redige il verbale, sottoscritto dallo stesso e dal presidente; nei casi previsti dalla legge e quando il presidente lo ritiene opportuno il verbale viene redatto da un notaio da lui scelto.

AMMINISTRAZIONE

Articolo 16 - La società è amministrata, alternativamente:

a) da un amministratore unico;

b) da un Consiglio di amministrazione composto da due o più membri;

c) da due o più amministratori, che agiscono in via disgiunta o congiunta secondo quanto stabilito in sede di nomina.

Il tipo di amministrazione, il numero degli amministratori e le modalità con cui essi agiscono sono stabiliti dai soci contestualmente alla nomina degli amministratori.

Gli amministratori possono essere anche non soci e sono rieleggibili. Non possono rivestire la carica di amministratori coloro che ricoprano la carica di Amministratore oppure quella di Presidente del Consiglio di Amministrazione o del Consiglio Direttivo in altre società o associazioni sportive dilettantistiche che operino nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciuta dal CONI ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.

L'organo amministrativo resta in carica fino a revoca o dimissioni oppure per la durata stabilita dai soci in sede di nomina. Gli amministratori sono revocabili in qualunque tempo con decisione dei soci, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali danni se la revoca dell'amministratore nominato a tempo determinato avviene senza giusta causa.

Non possono essere nominati amministratori della società o, se nominati, decadono automaticamente dalla carica coloro che sono stati oggetto di provvedimenti disciplinari di radiazione da parte del Coni o delle federazioni sportive, discipline associate o enti di promozione sportiva cui la società delibererà di affiliarsi. In caso di provvedimenti di sospensione temporanea da parte delle autorità sportive, l'amministratore colpito dal provvedimento cesserà dalla carica per il tempo corrispondente alla sospensione comminata dall'autorità sportiva.

Sono, altresì, ineleggibili quanti abbiano in essere controversie giudiziarie con il Coni, le federazioni, le discipline sportive associate o con altri organismi riconosciuti dal Coni. Si applica l'articolo 2475-ter, cod. civ., in materia di conflitto di interessi.

Quando la società è amministrata da un Consiglio di amministrazione, se per qualsiasi causa viene meno la maggioranza dei consiglieri decade l'intero Consiglio.

Quando l'amministrazione è stata affidata a più amministratori in via congiunta o disgiunta, se per qualsiasi causa viene a cessare anche uno solo di essi, decadono anche gli altri. Fino alla nomina del nuovo organo amministrativo gli amministratori decaduti possono compiere i soli atti di ordinaria amministrazione.

Articolo 17 - L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e ha quindi la facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge riserva in modo tassativo alla decisione dei soci. L'organo amministrativo può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti e nominare direttori anche

generali.

Articolo 18 - Gli amministratori hanno la rappresentanza generale della società di fronte ai terzi e in giudizio.

Quando la società è amministrata da un Consiglio di amministrazione la rappresentanza della società spetta a tutti i componenti del Consiglio di amministrazione, in via disgiunta tra di loro. Quando l'amministrazione è stata affidata a più amministratori in via disgiunta o congiunta la rappresentanza spetta agli stessi in via disgiunta o

congiunta a seconda che i poteri di amministrazione siano stati loro attribuiti in via disgiunta ovvero in via congiunta. La rappresentanza sociale spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori nei limiti dei poteri determinati dall'organo amministrativo nell'atto di nomina.

Articolo 19 - Il Consiglio di amministrazione è regolato dalle seguenti norme:

a) il Consiglio, qualora non vi abbiano provveduto i soci in sede di nomina, elegge tra i suoi componenti il presidente ed eventualmente un vice presidente, che esercita le funzioni del primo in caso di sua assenza o impedimento, e può nominare uno o più consiglieri delegati determinandone i poteri nei limiti previsti dalla legge;

b) il Consiglio si riunisce nella sede sociale o altrove, purché in territorio italiano, quando il presidente lo ritiene necessario o quando ne è fatta richiesta in forma scritta da almeno un amministratore;

c) il Consiglio è convocato dal presidente mediante comunicazione scritta contenente la data, il luogo e l'ora della riunione e l'ordine del giorno, inviata a tutti gli amministratori e ai componenti dell'eventuale organo di controllo, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, e in caso di particolare urgenza almeno ventiquattro ore prima; la comunicazione può essere inviata anche a mezzo telefax o posta elettronica, al recapito fornito in precedenza dall'interessato e annotato nel libro delle decisioni degli amministratori; in caso di impossibilità o inattività del presidente il Consiglio può essere convocato da uno qualsiasi degli amministratori;

d) in mancanza di formale convocazione il Consiglio delibera validamente quando sono presenti tutti gli amministratori e i componenti dell'eventuale organo di controllo;

e) le decisioni del Consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica;

f) il Consiglio di amministrazione nomina un segretario, anche estraneo al Consiglio, che redige il verbale delle deliberazioni e lo sottoscrive insieme al presidente;

g) le decisioni del Consiglio di amministrazione possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto da ciascuno degli amministratori; in tal caso uno degli amministratori comunica a tutti gli altri il testo della decisione da adottare, fissando un termine non inferiore a otto giorni entro il quale ciascuno deve far pervenire presso la sede sociale l'eventuale consenso alla stessa; in caso di mancata risposta nel termine fissato, il consenso si intende negato;

dai documenti devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa; le comunicazioni possono avvenire con qualsiasi mezzo che consenta di verificarne la provenienza e di avere riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo), compresi il telefax e la posta elettronica, e devono essere conservate dalla società.

Articolo 20 - Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio; inoltre i soci possono assegnare loro un compenso annuale in misura fissa.

In caso di nomina di consiglieri delegati, il loro compenso è stabilito dal Consiglio di amministrazione contestualmente alla nomina.

ORGANO DI CONTROLLO

Articolo 21 - Quando, ai sensi della normativa di legge, è obbligatoria la nomina di un organo di controllo, si applica l'art. 2477 codice civile.

REGOLAMENTO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO AD ABUSI, VIOLENZE E DISCRIMINAZIONI SUI TESSERATI (REGOLAMENTO SAFEGUARDING)

Articolo 22 - Ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021, e del d.lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021, nonché per le disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI in materia, la Società adotta Modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione prevista dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 o per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale, in conformità alle Linee Guida Federali. I modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e i codici di condotta adottati, sono pubblicati sul sito internet della Società, affissi presso la sede della medesima nonché comunicati al responsabile debitamente nominato nei termini dalla stessa Società.

BILANCIO - UTILI - SCIoglimento - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO AI FINI SPORTIVI

Articolo 23 - Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. L'organo amministrativo provvede alla formazione del bilancio e lo presenta ai soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il bilancio può essere presentato ai soci per l'approvazione entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale qualora, a giudizio dell'organo amministrativo, lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società.

Articolo 24 - Dagli utili netti dell'esercizio deve essere dedotta la quota prevista per legge e destinata a riserva legale, fino al raggiungimento della soglia riservata per legge. La rimanente parte degli utili di esercizio può essere reinvestita esclusivamente nell'attività sportiva. In ogni caso gli utili non possono essere distribuiti tra i soci. Salvo quanto previsto nei commi 3 e 4 dell'art. 8 del Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 e successive modifiche e integrazioni, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto. Ai sensi e per gli effetti di cui al presente comma, si applica

l'articolo 3, comma 2, ultimo periodo, e comma 2-bis, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112.

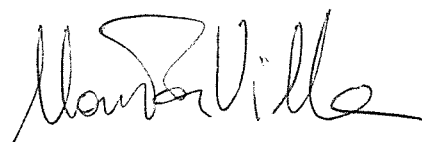
Articolo 25 - La liquidazione della società avrà luogo nei casi e secondo le norme di legge. Lo scioglimento, la liquidazione, la trasformazione, la fusione, la scissione, la cessione d'azienda o di un ramo d'azienda della società avrà luogo nei casi e secondo le norme di legge in materia di Srl, di cui al capo VIII, libro V, cod. civ. L'assemblea,

con le maggioranze previste per la modificazione dello statuto:

1. nomina uno o più liquidatori;
2. fissa le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
3. stabilisce i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
4. determina i poteri in conformità della legge, ivi compresi quelli inerenti alla cessione dell'azienda sociale o rami di essa, ovvero anche i singoli beni o diritti, o di blocchi di essi;
5. delibera gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del miglior realizzo;
6. fissa gli emolumenti del o dei liquidatori.

L'assemblea può sempre modificare, con le maggioranze e le modalità richieste per la modificazione dello statuto, le deliberazioni di cui al capoverso precedente.

In capo agli amministratori sono previsti gli obblighi di cui all'articolo 2485, cod. civ. e le facoltà ex articolo 2486, cod. civ..



Articolo 26 - In caso di scioglimento volontario della società o di perdita volontaria della qualifica di società sportiva dilettantistica il patrimonio residuo, è devoluto ad altre società e associazioni sportive dilettantistiche con finalità analoghe, ovvero ad altri fini sportivi, salvo diversa destinazione di legge.

LAVORATORI - VOLONTARI - TESSERATI

Articolo 27 - I lavoratori sportivi nella società hanno diritto ad un trattamento economico e normativo ai sensi dell'articolo 25 e ss., D.Lgs. 36/2021, secondo il principio di pari dignità e opportunità, in quanto compatibili, le norme di legge sui rapporti di lavoro nell'impresa.

Ai lavoratori subordinati, in particolare, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 26, 34 e 35, D.Lgs. 36/2021.

Ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale si applica l'articolo 37, D.Lgs. 36/2021.

La società può altresì stipulare contratti di apprendistato per garantire la formazione dei giovani atleti ai sensi dell'articolo 30, D.Lgs. 36/2021.

Ricorrendone i presupposti, l'attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3, cod. civ.. Per quest'ultima si applica l'eccezione prevista alla presunzione di rapporto subordinato di cui all'articolo 2, comma 1, D.Lgs. 81/2015.

Sono ammesse altresì le prestazioni sportive dei volontari, ivi compresi i dipendenti pubblici, purché non siano retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Per tali prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente. Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente.

E' prevista la possibilità di erogare rimborsi forfettari nei limiti stabiliti dalle normative vigenti in materia.

Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.

È previsto in ogni caso l'obbligo di assicurare per la responsabilità civile verso i terzi i volontari, in capo all'Ente che si avvalga del loro operato, anche mediante polizze collettive, secondo le linee guida di cui al D.M. 6 ottobre 2021, del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Articolo 28 - I tesserati sono le persone fisiche che fanno parte delle Federazioni o Enti Sportivi a cui l'Associazione è affiliata e sono rappresentati da:

- atleti;
- dirigenti sociali e soci di società affiliate;
- giudici/arbitri;
- dirigenti;
- tecnici, istruttori;
- altri tesserati alle Federazioni ed Enti a cui la Società è Affiliata;

La Società, con l'affiliazione alle Federazioni ed Enti Sportivi, deve garantire ai tesserati quanto loro necessario per l'esercizio dello sport praticati.

I tesserati alle Federazioni ed Enti Sportivi a cui la società è affiliata, dovranno contribuire alla copertura dei costi relativi all'utilizzo delle strutture sociali e per lo svolgimento dell'attività sportiva, formativa, didattica e promozionale.

Il minore che abbia compiuto i 14 anni di età non può essere tesserato se non presta personalmente il proprio assenso.

Per quanto non espressamente contemplato nel presente articolo, si rinvia a quanto disposto dal Titolo III - Capo I - artt. 15 e 16 D.Lgs. 36/2021.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Articolo 29 - Tutte le controversie sorte tra i soci oppure tra i

soci e la società, gli amministratori, i liquidatori o organi di controllo, che siano originate dalla loro attività sportiva e che non rientrino nella competenza degli organi di giustizia, federali o associativi, sono risolte dal giudice competente ai sensi di legge. La società, i soci e i tesserati, sono impegnati a rispettare il vincolo di giustizia e le clausole contenute nei regolamenti della Federazione o Ente di Promozione Sportiva di appartenenza, riconoscendo la competenza della giustizia sportiva nei casi in cui essa è prevista dalla legge.

RINVIO ALLA LEGGE

Articolo 30 - La società opererà nel rispetto delle norme e delle direttive del CONI, nonché dello Statuto e dei regolamenti della Federazione o Ente di Promozione sportiva di appartenenza. Si applicheranno inoltre le disposizioni di settore tempo per tempo vigenti nonché, per quanto qui non espressamente previsto, le norme del codice civile riguardanti il contenuto dell'atto costitutivo e dello statuto in materia di società a responsabilità limitata. Rimangono escluse le disposizioni riguardanti la distribuzione degli utili, fatto salvo quanto previsto all'articolo 8, commi 3 e 4-bis, e la distribuzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Antonio...' followed by a stylized surname.A handwritten signature in black ink, appearing to be 'J. B.', next to a circular embossed stamp. The stamp contains text that is mostly illegible but appears to be an official seal.